



IN QUESTO NUMERO

- Aran: deleghe e voti rsu termini per la chiusura delle rilevazioni.
- Ministero dell'Interno: Comunicato del 18 maggio 2015 relativo al contributo alle unioni di comuni e alle regioni per l'anno 2013.
- Ministero dell'Interno: Comunicato del 13 maggio 2015 relativo ai contributi per l'associazionismo comunale.
- Ministero dell'Interno: Comunicato del 14 maggio 2015 relativo al differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015.
- Autorità Anticorruzione: Inconferibilità di incarichi nelle PA - Individuazione delle procedure interne e degli organi - procedura sostitutiva attraverso la nomina di un commissario.
- Camera dei Deputati: Approvato il disegno di legge Anticorruzione.
- Mutui enti locali: la Cassa depositi e prestiti conferma la proroga dei termini per la rinegoziazione 2015.
- Nota IFEL sull'esenzione IMU 2015 relativa ai terreni montani e parzialmente montani.
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Decreto 24 febbraio 2015 - Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica - G.U. n. 115 del 20 maggio 2015.
- Autorità Anticorruzione: Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture - Schema di disciplinare di gara - consultazione on line del 19 maggio.
- Autorità Anticorruzione: Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli Immobili - G.U. Serie generale n. 111 del 15 maggio 2015.

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 BERGAMO

Tel. 035/40.35.40 - Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166

www.conord.org

conord@conord.org

Aran: deleghe e voti rsu termini per la chiusura delle rilevazioni.

L'Aran rende noto che, a seguito delle consultazioni per l'elezione delle nuove RSU di marzo 2015, il Comitato Paritetico, nella seduta del 14 maggio 2015, ha deliberato il calendario dei lavori per la certificazione dei dati elettorali ed associativi.

In particolare il termine per l'invio telematico (piattaforma ARAN) dei verbali RSU è stato fissato al 4 giugno 2015, data dalla quale sarà possibile solo effettuare le eventuali correzioni dei dati immessi a sistema. Il termine ultimo per tali correzioni è il 3 luglio 2015.

Con riguardo ai dati associativi, invece, la trasmissione delle deleghe sindacali è consentita fino al 11 giugno 2015 mentre le eventuali correzioni dei dati indicati nell'applicativo Aran potranno avvenire entro e non oltre il 31 luglio 2015.

Ulteriori informazioni su:
www.aranagenzia.it

Ministero dell'Interno: Comunicato del 18 maggio 2015 relativo al contributo alle unioni di comuni e alle regioni per l'anno 2013.

Il Dipartimento della Finanza Locale rende noto che è disponibile il riparto del contributo erariale di complessivi euro 5 milioni ad incremento per l'anno 2013 delle risorse spettanti alle unioni

di comuni e alle regioni, di cui all'articolo 2 del decreto legge 15 ottobre 2013 n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013 n. 137, così come modificato dall'articolo 1, comma 450, lettera c) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

Tutti i dati relativi al contributo spettante alle unioni di comuni sono reperibili su:

<http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com290415all.pdf>

Ministero dell'Interno: Comunicato del 13 maggio 2015 relativo ai contributi per l'associazionismo comunale.

Il Dipartimento della Finanza Locale rende noto che in data 13 maggio 2015 è stato disposto il pagamento del contributo statale, anno 2015, a sostegno dell'associazionismo comunale, a favore delle Regioni individuate ai sensi dell'intesa n. 30 del 25 marzo corrente anno, sancita in sede di Conferenza Unificata.

Si tratta delle risorse di cui agli art. 1, comma 164, legge 622/1996 - art. 53, comma 10, legge 388/2000 e art. 1, comma 730, legge 147/2013.

Gli importi attribuiti a ciascun ente sono visualizzabili su:

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com130515_b_all.pdf

Ministero dell'Interno: Comunicato del 14 maggio 2015 relativo al differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015.

Il Ministero dell'Interno rende noto che è stato firmato il 13 maggio 2015 il decreto ministeriale che differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

Il provvedimento, adottato ai sensi articolo 151, comma 1, del Testo unico degli enti locali - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta dello scorso 7 maggio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115.

Autorità Anticorruzione:
Inconferibilità di incarichi nelle PA -
Individuazione delle procedure interne e degli organi - procedura sostitutiva attraverso la nomina di un commissario

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato il Comunicato recante: "Adozione dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013 -

Individuazione delle procedure interne e degli organi - procedura sostitutiva attraverso la nomina di un commissario".

Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli atti di conferimento degli incarichi ed i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni ivi recate, sono nulli. Inoltre, ai sensi del successivo articolo 18, comma 2, i componenti degli organi che abbiano attribuito incarichi dichiarati nulli, non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. La medesima disposizione prevede, al comma 3, che regioni, province e comuni, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto n. 39/2013, provvedono ad adeguare i propri ordinamenti, «individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari».

Decorso inutilmente il termine dei tre mesi, trova applicazione la procedura sostitutiva descritta dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Dalle verifiche compiute dall'Autorità è emerso che, in numerosi casi, le amministrazioni destinatarie della normativa sopra richiamata non hanno dato attuazione alle disposizioni ivi previste e non hanno ancora provveduto a modificare i propri ordinamenti interni.

A tal proposito si evidenzia quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 39/2013 in termini di responsabilità dei componenti degli organi che abbiano conferiti incarichi dichiarati nulli per le conseguenze economiche degli atti adottati, conseguenze che potrebbero aggravarsi per il protrarsi dello stato d'inerzia da parte delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di scongiurare i possibili effetti negativi derivanti da tale omissione, l'Autorità invita, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali a dare tempestiva attuazione alle disposizioni dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013 e ad individuare gli organi che, nell'ambito della struttura organizzativa, possano procedere al conferimento, in via sostitutiva, dei nuovi incarichi.

Il nuovo regolamento organizzativo sarà pubblicato dalle amministrazioni interessate - anche ai fini della vigilanza dell'Autorità sugli obblighi di trasparenza - sui propri siti web istituzionali, nell'apposita sotto sezione "Disposizioni generali" della sezione "Amministrazione Trasparente".

Ulteriori approfondimenti su:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=71e0322e0a7780426287aacbbb e6801a

Camera dei Deputati: Approvato il disegno di legge Anticorruzione.

Nella seduta del 21 maggio 2015, la Camera ha definitivamente approvato il testo del ddl anticorruzione proposta di legge (A.C. 3008), già approvata dal Senato, volto a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento generalizzato delle sanzioni per i reati contro la pubblica amministrazione, al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale, alla revisione del reato di falso in bilancio.

Il provvedimento, amplia sensibilmente i poteri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in particolare per quanto concerne l'attività di vigilanza sugli appalti pubblici. A tale proposito la norma introduce ulteriori obblighi informativi semestrali in carico alle stazioni appaltanti, sui bandi di gara e sulle operazioni connesse.

Vengono previsti anche inasprimenti delle pene (aumentano di 2 anni sia nel massimo, passando da 8 ai 10 anni; sia del minimo, da 4 a 6) per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Aumentate anche le pene massime per peculato, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione in atti giudiziari, mentre il reato di concussione scatta non solo per il pubblico ufficiale, ma anche per l'incaricato di un pubblico servizio (pene da 6 a 12 anni).

Il testo del provvedimento è reperibile su:

http://www.camera.it/leg17/522?tema=lotta_alla_corruzione

Mutui enti locali: la Cassa depositi e prestiti conferma la proroga dei termini per la rinegoziazione 2015.

La Cassa Depositi e Prestiti, rende noto che in relazione alle richieste pervenute dagli enti in merito alla proroga dei termini previsti dalle Circolari nn. 1282 e 1283 relative alla Rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Province, Città metropolitane e Comuni, è stata disposta la proroga al 1° giugno 2015 del termine per l'adesione alle operazioni di rinegoziazione, originariamente fissato al 22 maggio 2015, ed al 5 giugno 2015 quello per la ricezione della documentazione in originale prevista per le due operazioni, originariamente fissato al 27 maggio 2015.

Ai fini del perfezionamento del Contratto relativo ai Prestiti Rinegoziati, la CDP provveder a trasmettere agli enti la proposta contrattuale sottoscritta per accettazione, mediante telefax o posta elettronica certificata, entro il 19 giugno 2015; successivamente saranno trasmessi i contratti in originale.

Si ricorda che la data del 1° giugno 2015 costituisce unicamente il termine ultimo per la selezione dei prestiti

oggetto di rinegoziazione e la fissazione delle condizioni finanziarie regolanti l'operazione, e non impegna, pertanto, gli Enti locali aderenti al perfezionamento dell'operazione stessa.

Si informano, infine, le amministrazioni comunali che CDP valuterà la possibilità di stabilire un ulteriore periodo di adesione all'operazione di rinegoziazione nel secondo semestre dell'anno in corso, in analogia a quanto previsto dalla Circolare n. 1282 per i prestiti alle Province e alle Città metropolitane.

Ulteriori informazioni su:

<http://www.cdp.it/target/prodotti/enti/enti.html>

Nota IFEL sull'esenzione IMU 2015 relativa ai terreni montani e parzialmente montani.

L'IFEL ha pubblicato una nota esplicativa in relazione alle esenzioni previste a decorrere dal 2015 per l'IMU relativa ai terreni montani, previste dal D.L. n. 4 del 2015 (convertito con legge 24 marzo 2015, n. 34).

A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione Imu prevista dall'art. 7, co. 1, lett. h) del D.lgs. n. 504 del 1992, applicabile in Imu in forza del rinvio operato dall'art. 9, co. 8 del D.lgs. n. 23 del 2011, spetta:

- a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT (art. 1, co. 1, lett. a) del Dl n. 4 del 2015);
- b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge n. 448 del 2001 (art. 1, co. 1, lett. a-bis) del Dl n. 4 del 2015);
- c) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 99 del 2004, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT (art. 1, co. 1, lett. b) del Dl n. 4 del 2015).

Le prime due forme di esenzioni sono oggettive, nel senso che spettano indipendentemente dalla qualifica del soggetto possessore. Pertanto, nei Comuni montani e nei Comuni delle isole minori, l'esenzione opera per tutti i terreni, coltivati o non coltivati, da chiunque posseduti.

Nei Comuni parzialmente montani, invece, l'esenzione è condizionata al possesso dei terreni da parte di un coltivatore diretto o imprenditore agricolo iscritto alla previdenza agricola. Pertanto, nel caso di terreno posseduto da soggetto diverso da CD o IAP, questo sarà sempre soggetto ad imposizione, senza alcuna agevolazione.

L'art. 1, co. 1, lett. b) del Dl n. 4 del 2015 estende l'esenzione prevista per i terreni ubicati nei Comuni parzialmente montani anche all'ipotesi di concessione degli stessi in comodato o in affitto a CD o IAP. L'esenzione in questione opera a condizione che il possessore sia comunque egli stesso un CD o IAP iscritto alla previdenza agricola.

Il Ministero dell'economia al riguardo ha precisato, nella risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015, che «la disposizione fiscale non è suscettibile di intervenire sulle condizioni richieste dalla normativa di settore diretta a stabilire i requisiti per la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola, con la conseguenza che, per applicare l'estensione di cui alla lett. b) in commento, è necessario che il concedente possieda e conduca almeno un altro terreno». Tale precisazione sembra richiamare l'esigenza che, affinché risulti applicabile l'estensione del beneficio al caso di concessione in affitto o comodato del terreno da parte di un CD o IAP, il beneficio stesso debba risultare già applicato al contribuente e non possa sorgere esclusivamente per effetto della concessione stessa. L'autorevolezza della fonte merita la più accurata considerazione, anche se sulla base della lettera normativa l'ulteriore requisito non sembra espressamente menzionato».

Il testo integrale della nota è reperibile su:
www.fondazioneifel.it/

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Decreto 24 febbraio 2015 - Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica - G.U. n. 115 del 20 maggio 2015.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale concernente le procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Come previsto dall'art. 1 del Decreto, i comuni, gli enti pubblici anche territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, in coerenza con i programmi regionali finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo, procedono all'alienazione di unità immobiliari per esigenze connesse ad una più razionale ed economica gestione del patrimonio. A tal fine gli enti proprietari predispongono, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, specifici programmi di alienazione.

I programmi, adottati secondo le procedure ed i criteri di cui al decreto stesso, sono approvati dal competente organo dell'ente proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'assenso della regione si intende reso. I programmi sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla regione competente.

Sono fatti comunque salvi i programmi di alienazione degli alloggi avviati, alla

data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, in virtù di provvedimenti regionali.

I programmi di alienazione devono favorire prioritariamente la dismissione degli alloggi situati nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50% e di quelli inseriti in situazioni estranee all'edilizia residenziale pubblica quali aree prive di servizi, immobili fatiscenti. Possono essere inclusi nei programmi anche immobili classificabili nell'ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonché locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, ecc.

Dovrà essere favorita, altresì, la dismissione di quegli alloggi i cui oneri di manutenzione e/o ristrutturazione siano dichiarati insostenibili dall'ente proprietario sulla base di una stima documentata dei relativi costi da trasmettere alla regione competente.

Le risorse derivanti dalle alienazioni previste dai programmi, restano nella disponibilità degli enti proprietari e sono destinate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, all'attuazione: di un programma straordinario di recupero e razionalizzazione del patrimonio esistente, predisposto sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio

2014, n. 80; di acquisto e, solo in mancanza di adeguata offerta di mercato, di realizzazione di nuovi alloggi.

Autorità Anticorruzione: Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture - Schema di disciplinare di gara - consultazione on line del 19 maggio .

L'articolo 64, comma 4-bis, del Codice stabilisce che i bandi di gara sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità.

Al fine di adempiere al disposto normativo, l'Autorità ha elaborato un modello di disciplinare di gara per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria nei settori ordinari, posto in consultazione nel periodo 5 settembre - 20 novembre 2014.

All'esito dell'esame dei contributi pervenuti, in considerazione della rilevanza di alcune scelte operate, dell'entità delle novità introdotte rispetto allo schema di disciplinare originariamente adottato e dell'impatto che le stesse possono avere sul mercato, l'Autorità ha ritenuto, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento «Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre

2013), di procedere ad una seconda consultazione incentrata prevalentemente sui nuovi aspetti oggetto di regolamentazione, prima di procedere alla stesura del documento da sottoporre al parere del Ministero delle Infrastrutture.

I soggetti interessati possono far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 19 giugno 2015, ore 18.00.

Tutta la documentazione è reperibile su:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=6b9a25e00a7780424c6ac80b4cc4a684

Autorità Anticorruzione: Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli Immobili - G.U. Serie generale n. 111 del 15 maggio 2015.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio è stata pubblicata la deliberazione dell'Autorità Anticorruzione del 28 aprile 2015 avente per oggetto "Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli Immobili".

Il servizio di manutenzione degli immobili, nella prassi, include molteplici prestazioni, tra cui lo svolgimento di servizi in senso proprio (ad esempio, le attività di coordinamento degli interventi, la conduzione e la gestione degli impianti) e altre attività che sono

qualificate come lavori (ad esempio, gli interventi di riparazione o di sostituzione degli impianti).

Alla luce di quanto sopra, l'Autorità Anticorruzione, con le linee guida in esame, fornisce le opportune indicazioni per procedere al corretto inquadramento dell'appalto.

Secondo l'Autorità, è necessario, in primo luogo, fare riferimento alla disciplina dei contratti misti, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei Contratti pubblici. Secondo la citata norma, qualora il contratto preveda lo svolgimento di attività miste (comprendenti lavori e/o servizi e/o forniture), il negozio giuridico deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto prevalente.

In applicazione di tale principio, il comma 2, lett. c), dell' art. 14 del Codice recita come segue: «Un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un appalto pubblico di servizi». Il comma 3 dell'art. 14 prosegue poi affermando che «ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto».

In linea con il criterio sostanzialistico

di derivazione comunitaria, la disposizione richiamata prevede, pertanto, che se l'oggetto principale del contratto è costituito da servizi e i lavori, benché di valore economico superiore al 50%, assumono carattere meramente accessorio, l'appalto sarà inquadrato come appalto di servizi.

In concreto, si può quindi affermare che, se l'obiettivo della stazione appaltante è la gestione e la manutenzione dell'immobile per un certo periodo di tempo e tra gli interventi programmati sono previste anche delle lavorazioni, all'esclusivo scopo, tuttavia, di mantenere in efficienza l'edificio e/o gli impianti in esso presenti, l'attività funzionalmente prevalente sarà quella del servizio; viceversa, se l'obiettivo della stazione appaltante è quello di effettuare uno o più interventi puntuali e definiti di manutenzione, ristrutturazione e/o riparazione, come ad esempio, il rifacimento di una facciata, la tinteggiatura delle pareti interne o la sostituzione/riparazione di un dato impianto, l'oggetto sarà l'esecuzione dei lavori.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 4, dell'art. 14, del Codice, l'affidamento di un contratto misto non deve avere come conseguenza quello di limitare o escludere l'applicazione delle norme comunitarie relative ai singoli settori dei lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.

In applicazione di tale principio, pertanto, non può consentirsi che in un appalto misto i lavori figurino come

oggetto principale del contratto nonostante siano funzionalmente (ed economicamente) poco rilevanti rispetto ai servizi, al solo fine di poter sfruttare le procedure semplificate che, per i lavori, sono ammesse per importi fino 5.186.000 di euro (contro i 207.000 dei servizi).

Resta ferma, in ogni caso, la disciplina in tema di qualificazione degli appalti misti di cui all'art. 15 del Codice, in base alla quale l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.